

Segnalazione per trasferimenti oltre i 10mila euro

Lotta al riciclaggio: I progressi dell'ordinamento vaticano

La Legge vaticana n. XVIII, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, si inserisce nel percorso di adeguamento, da parte dello Stato della Città del Vaticano, agli standard internazionali del FATF (Financial Action Task Force) e alle raccomandazioni del Moneyval, per un efficace contrasto alle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

1. La Legge n. 18 dell'8 ottobre 2013 e il Motu Proprio dell'8 agosto 2013

La Legge n. 18 dell'8 ottobre 2013 (di seguito, "Legge") è stata adottata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Le norme erano tuttavia già in vigore in quanto approvate in via d'urgenza con il Decreto n. 11 del Presidente del Governatorato dell'8 agosto 2013. Contestualmente, era stato adottato il Motu Proprio di Papa Francesco per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

La Legge non solo sostituisce, in gran parte, quella del 30 dicembre 2010, n. 127 (concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo), ma introduce disposizioni ulteriori.

Con riferimento alle misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, vengono individuati, nel dettaglio:

- i soggetti obbligati;
- le attività di valutazione dei rischi;
- le prescrizioni concernenti l'adeguata verifica delle controparti;
- le disposizioni sul trasferimento internazionale dei fondi.

I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare le attività sospette all'Autorità di Informazione Finanziaria, che a sua volta procede ai dovuti approfondimenti con penetranti poteri istruttori. In presenza di fondati indizi di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di giustizia e può sospendere temporaneamente l'esecuzione delle transazioni e delle operazioni sospette.

L'Autorità di Informazione Finanziaria è altresì dotata di un generale potere di vigilanza in ordine all'attuazione delle misure normativamente stabilite a carico dei soggetti obbligati, e può applicare sanzioni amministrative.

Nei casi più gravi, queste ultime sono irrogate dal Presidente del Governatorato, previa raccomandazione da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Particolare importanza rivestono le norme relative alla vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, ovvero che svolgono abitualmente, in nome e per conto di terzi, attività finanziaria in forma economica, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

L'introduzione di tale funzione - già attribuita all'Autorità di Informazione Finanziaria con il Motu Proprio dell'8 agosto 2013 - adempie ad una specifica raccomandazione del Moneyval.

La Legge ne attribuisce il potere di regolamentazione all'Autorità di Informazione Finanziaria, la quale effettua altresì la vigilanza sul rispetto degli obblighi ed irroga le sanzioni amministrative. Viene disciplinato il trasporto transfrontaliero di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato della Città

del Vaticano, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, in relazione al quale un ruolo significativo è rivestito dall'Autorità di Informazione Finanziaria: questa procede allo scambio di informazioni non solo con le altre autorità vaticane, ma anche, a condizioni di reciprocità, con gli organismi competenti degli altri Stati.

Il Motu Proprio dell'8 agosto 2013 non solo ha istituito l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale organo di vigilanza prudenziale, ma ha esteso la disciplina sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo anche ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri organi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

2. Gli interventi precedenti

Dal 14 al 16 marzo 2012 si sono svolti in Vaticano alcuni incontri di lavoro fra le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, e gli esperti del Moneyval. Un comunicato del 17 marzo 2012 ha reso noto che gli incontri "(...) hanno consentito di proseguire nella raccolta di informazioni sui passi compiuti nel processo di adeguamento agli standards internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (...)".

La Legge vaticana antiriciclaggio - i.e., la Legge n. 127 del 2010 - è stata perfezionata e sostanzialmente riscritta proprio a seguito della prima visita degli esperti del Moneyval, avvenuta dal 21 al 26 novembre 2011.

Il nuovo testo è stato promulgato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con un Decreto del 25 gennaio 2012.

La Legge n. 127 del 2010 rappresenta il primo significativo passo della Santa Sede nel percorso di adeguamento della sua normativa antiriciclaggio agli standard internazionali, con l'obiettivo di essere inclusa nel gruppo dei Paesi cd. "virtuosi" in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il team del Moneyval ha condiviso e discusso le prime impressioni con i rappresentanti della Santa Sede. In sintesi, non si è registrato un giudizio totalmente positivo sul vecchio testo della Legge n. 127 del 2010, che sembrava accentrare la garanzia della integrità della "finanza vaticana" nella sola Autorità di Informazione Finanziaria, senza mostrare l'intenzione di un reale coinvolgimento di tutte le autorità competenti.

Tra le principali innovazioni del nuovo testo (introdotto a seguito della visita del Moneyval del novembre 2011), si rileva il ruolo delle autorità coinvolte nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra le quali vengono menzionate, oltre all'Autorità di Informazione Finanziaria, la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e il corpo della Gendarmeria Vaticana.

La nuova versione della Legge n. 127 del 2010 ha sancito la tendenza verso un reale coinvolgimento di tutto il quadro istituzionale, e di una maggiore attenzione alle peculiarità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, come suggerito dagli esperti di Moneyval.

Le riunioni, concordate in precedenza in considerazione della specificità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, hanno consentito di proseguire nella raccolta di informazioni sugli interventi effettuati nel processo di adeguamento agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, quali:

- l'adozione del Decreto n. 159 del 25 gennaio 2012;
- la ratifica e l'adesione ad alcune convenzioni internazionali rilevanti in materia, tra cui l'adesione e la ratifica della Santa Sede alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al

terrorismo (ONU, New York, 1999) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 2000);

- la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope (Vienna, 1988), firmata nello stesso anno in cui venne adottata.

La ratifica e l'adesione alle citate convenzioni è stata ufficializzata, da parte della Santa Sede, lo stesso giorno in cui è stato adottato il Decreto n. 159 (25 gennaio 2012).

La fase di riunioni con il Moneyval ha portato, nel **luglio 2012**, all'adozione di un rapporto il quale ha evidenziato "luci ed ombre" dell'ordinamento vaticano sul versante della trasparenza.

Obiettivo della Legge n. 18 dell'8 ottobre 2013 è quello di sancire definitivamente l'"ingresso" dello Stato della Città del Vaticano tra i Paesi cd. "virtuosi".

Copyright © - Riproduzione riservata